

**PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE
DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

VERBALE N. 4 del 20 Febbraio 2025

Il Revisore Unico del Comune di Lama Mocogno, Dr. Bartolomeo Daloiso, ha ricevuto in data 20/02/2025 la documentazione e la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera relativa all'approvazione del nuovo regolamento generale per la gestione delle entrate comunali a seguito di recepimento delle modifiche apportate allo statuto del contribuente dal decreto legislativo n. 219/2023;

premesso

- che in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, il legislatore ha emanato alcuni decreti legislativi tesi a riformare le più rilevanti disposizioni normative in ambito tributario;
- che in data 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo 30/12/2023 n. 219 pubblicato in data 03/01/2024, avente ad oggetto "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", che ha introdotto importanti novità che impattano in modo significativo sulla gestione dei tributi locali;
- che il Comune ha adottato il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 4/4/2016;

visto

- il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

considerato

che l'Ente ha sottoposto al revisore la proposta di approvazione di nuovo regolamento generale per la gestione delle entrate comunali a seguito di recepimento delle modifiche apportate allo statuto del contribuente dal decreto legislativo n. 219/2023, per il rilascio del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012; tutto al fine di rendere più trasparente e efficace la normativa in argomento;

tenuto conto

dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio competente e dal responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore Unico

esprime

il proprio **parere favorevole** alla proposta di delibera di approvazione nuovo regolamento generale per la gestione delle entrate comunali a seguito di recepimento delle modifiche apportate allo statuto del contribuente dal decreto legislativo n. 219/2023.

Non essendovi altre questioni da esaminare, termina la stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Bologna, 20/02/2025


Il Revisore Unico
Bartolomeo Dr. Daloiso

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI A SEGUITO DI RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 219/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 3 del 15/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2024/2026;
- di Consiglio comunale n. 4 del 15/01/2024, anch'essa esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 – parte finanziaria - ed autorizzati i Responsabili di Settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa;

VISTE le successive variazioni di bilancio e di P.E.G.;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 116 in data 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato confermato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 – parte finanziaria - per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e l'approvazione del P.E.G. 2025/2027 autorizzando i responsabili di Settore alla gestione della spesa per la continuità dei servizi;

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, il legislatore ha emanato alcuni decreti legislativi tesi a riformare le più rilevanti disposizioni normative in ambito tributario;
- in data 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo 30/12/2023 n. 219 pubblicato in data 03/01/2024, avete ad oggetto “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”, che ha introdotto importanti novità che impattano in modo significativo sulla gestione dei tributi locali;

EVIDENZIATO CHE tra le maggiori novità introdotte dal D.Lgs 219/2023 vi sono l'obbligo del contraddittorio, per cui gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, il divieto di bis in idem, importanti norme in tema di autotutela, di annullabilità degli atti e di nullità degli stessi nonché in tema di vizi di notificazione;

SOTTOLINEATO CHE oltre alla modifica dello Statuto del Contribuente è stato anche riformulato l'istituto dell'interpello mediante la sostituzione dell'art. 11 della Legge n. 212/2000;

CONSIDERATO che:

- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 219/2023 stabilisce che *“gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*, elencando poi gli istituti che devono essere adottati;
- il comma 3-ter prevede che i Comuni, nel disciplinare le proprie procedure, siano tenuti a stabilire garanzie non inferiori a quelle assicurate dalla medesima normativa di riferimento concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di bis in idem, il principio di proporzionalità e autotutela;

EVIDENZIATO CHE le nuove disposizioni portate dai decreti emanati in attuazione della Legge n. 111/2023 e, quindi, non solo quelle afferenti allo Statuto dei diritti del contribuente, ma anche le altre che incidono sulla gestione dei tributi locali, possono essere inserite nel regolamento generale delle entrate comunali in ragione del fatto che si tratta di disposizioni che rilevano, principalmente, sulle procedure relative agli istituti deflativi del contenzioso e sulle procedure di accertamento;

PRESO ATTO che il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 4/4/2016, necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale e alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

RITENUTO, pertanto, di intervenire in merito alle seguenti materie:

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio;
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento;
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato statuto dei diritti del contribuente;
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa e conseguente abrogazione della precedente disciplina;
- esplicitazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni;
- principio di proporzionalità dell'azione amministrativa tributaria;

- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel D.Lgs n. 219/2023;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali, coma da allegato A, al fine di renderlo conforme ai nuovi principi enunciati nella normativa citata in premessa;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM Interno 24 dicembre 2024, il quale differisce al 28 febbraio 2025 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni apportate al testo del Regolamento non hanno ripercussioni sul bilancio di previsione 2025-2027 in termini di entrate previste;

PRESO ATTO **del parere favorevole del Revisore Unico** reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2, e conservato in originale agli atti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e integralmente richiamate:

- Di approvare il nuovo testo del “Regolamento generale delle entrate comunali” (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.
- Di dichiarare abrogato il precedente regolamento delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n.2 in data 4/4/2016, nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti comunali, che dovranno, comunque, essere successivamente adeguati;
- Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale;
- Di dare atto, inoltre, che si provvederà ad inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 comma 15 D.L. n. 201/2011, esclusivamente in via telematica al Ministero dell'Economia e Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998;
- di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.